



# COMUNE DI SAN COLOMBANO BELMONTE

Città Metropolitana di Torino

**DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL  
SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

**n° : 31  
in data : 17/02/2026**

**OGGETTO : Affidamento triennale incarico di Responsabile della protezione dei dati DPO per il periodo dal 17 febbraio 2026 al 16 febbraio 2029. Impegno di spesa**

L'anno **DUEMILAVENTISEI**, il giorno **DICIASSETTE** del mese di **FEBBRAIO** nel proprio ufficio:

## **IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO-FINANZIARIO**

Preliminarmente, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1 e dell'art. 5 del vigente regolamento sui Controlli Interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 11/02/2013, il sottoscritto esercita il controllo preventivo di regolarità amministrativa attraverso la sottoscrizione del presente provvedimento;

Richiamata la deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 12/12/2025 avente ad oggetto: "Approvazione bilancio di previsione 2026/2028 e Documento Unico di Programmazione (D.U.P) con relativo aggiornamento.";

Premesso che a decorrere dal 25/05/2018 è applicato il GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679 in materia di Privacy che sostituisce la direttiva CE sulla protezione dei dati attualmente vigente ed il D. Lgs. 196/2003 nelle parti non conformi al Regolamento stesso;

Preso atto che le pubbliche amministrazioni devono obbligatoriamente adeguare alle nuove norme tutte le procedure di gestione del trattamento dati nonché tutta la documentazione in uso presso l'ente oltre che introdurre una serie di ulteriori adempimenti obbligatori: analisi, valutazione, trattamento del rischio, elaborazione documenti gestionali, formazione ed aggiornamento costanti, monitoraggio per valutare l'efficacia delle misure adottate;

Dato atto che la nuova normativa impone inoltre l'individuazione del DPO (Data Protection Officer) ossia del Responsabile della protezione dei dati, figura che va ad affiancarsi al responsabile/titolare/incaricato del trattamento dati;

Viste le linee guida sui responsabili della protezione dei dati che nel definire quali sono le qualità professionali che lo stesso deve possedere stabilisce quanto segue:

- "Il RPD "è designato in funzione delle qualità professionali, in particolare della conoscenza della normativa e delle prassi in materia di protezione dei dati, e della capacità di assolvere i [rispettivi] compiti".

- Il livello necessario di conoscenza specialistica dovrebbe essere determinato in base ai trattamenti di dati effettuati e alla protezione richiesta per i dati personali oggetto di trattamento. Per esempio, se un trattamento riveste particolare complessità oppure comporta un volume consistente di dati sensibili, il RPD avrà probabilmente bisogno di un livello più elevato di conoscenze specialistiche e di supporto.

- Fra le competenze e conoscenze specialistiche pertinenti rientrano le seguenti:

- a) conoscenza della normativa e delle prassi nazionali ed europee in materia di protezione dei dati, compresa un'approfondita conoscenza del GDPR;
- b) familiarità con le operazioni di trattamento svolte;
- c) familiarità con tecnologie informatiche e misure di sicurezza dei dati;
- d) conoscenza dello specifico settore di attività e dell'organizzazione del titolare/del responsabile;
- e) capacità di promuovere una cultura della protezione dati all'interno dell'organizzazione del titolare/del responsabile";

Considerato che nella struttura organizzativa dell'Ente non è presente una professionalità che oltre a possedere una elevata competenza giuridica sia anche un esperto informatico;

Rilevato inoltre che per l'eventuale elaborazione della documentazione richiesta dal Regolamento Privacy occorre avvalersi di una ditta specializzata nel settore;

Dato atto che l'incarico di DPO dell'Ente è scaduto e occorre affidare ad una Società specializzata nel settore privacy l'incarico relativo al servizio di Data Protection Officer con una durata triennale;

Vista l'offerta presentata in data 13/2/2026 e acclarata al protocollo al n. 458 dallo Studio Sigauco Srl con sede in Moncalieri - P.IVA 10459410014 relativa all'incarico di DPO ai sensi del GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679, per una spesa complessiva triennale di € 1.350,00 oltre IVA al 22%, per un totale complessivo di € 1.647,00 IVA compresa;

Rilevato che l'offerta dello Studio Sigauco Srl risulta essere conveniente e vantaggiosa per questa Amministrazione;

Dato atto che lo Studio Sigauco Srl gode della fiducia di questa Amministrazione, essendo già stata incaricata in passato per lo stesso servizio di DPO;

Considerato che occorre provvedere all'affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto allo Studio Sigauco Srl – P.IVA 10459410014 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 per un importo complessivo di € 1.647,00 IVA compresa, a fronte del servizio triennale relativo all'incarico di DPO ai sensi del vigente GDPR (General Data Protection Regulation) ossia il nuovo Regolamento UE 2016/679, con decorrenza in data odierna e scadenza il 16 febbraio 2029;

Visto il D. Lgs. 31.03.2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art. 1 della Legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";

Visti:

- l'art. 192 del D. Lgs 267/2000 e s.m. e i., che prescrive l'adozione di preventiva determinazione a contrattare, indicante il fine che con il contratto si intende perseguire,

l'oggetto del contratto, la sua forma e le clausole ritenute essenziali, le modalità di scelta del contraente ammesse dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e le ragioni che ne sono alla base;

- l'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, che prescrive, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, apposita decisione di contrarre, in conformità ai propri ordinamenti;

Dato atto, ai sensi del citato art. 17 e dell'art. 192 del TUEL, che il presente procedimento è finalizzato alla stipulazione di un contratto per l'affidamento di che trattasi le cui caratteristiche essenziali sono qui riassunte:

- Oggetto del contratto: incarico per servizio Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati - con decorrenza dalla data odierna e scadenza il 16 febbraio 2029;
- Finalità da perseguire: adeguare l'Ente alle nuove normative in tema di privacy con l'incarico di DPO a professionista in possesso della professionalità richiesta per lo svolgimento dell'incarico de quo;
- Modalità di scelta del contraente: procedura di affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b) del D. Lgs. 36/2023 e s.m.i.;
- Forma del contratto: ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D. Lgs. n. 36/2023, trattandosi di affidamento ai sensi dell'art. 50 del medesimo decreto, mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014;
- Clausole essenziali: il servizio di DPO (Data Protection Officer) previsto dal regolamento UE679/2016 in materia di Privacy dovrà essere reso con nomina di idoneo professionista dello Studio Sigaudò Srl per lo svolgimento dei compiti a questo assegnati dalla normativa vigente in materia, secondo quanto previsto nell'offerta del 13/02/2026 e nell'allegato tecnico alla stessa;

Appurato:

- o che l'art. 50 del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 14 dello stesso decreto, dispone che le stazioni appaltanti procedono, tra le altre, con le seguenti modalità: a) affidamento diretto per lavori di importo inferiore a 150.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante; b) affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;
- o l'Allegato I.1 al Decreto Legislativo 36/2023 definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'affidamento diretto come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";
- o ai sensi dell'art. 58 del d.lgs. 36/2023, che l'appalto, peraltro già accessibile dato l'importo non rilevante, non è ulteriormente suddivisibile in lotti in quanto ciò

comporterebbe una notevole dilatazione dei tempi e duplicazione di attività amministrativa con evidente violazione del principio del risultato di cui all'art. 1 del Dlgs n. 36/2023;

- ai sensi dell'art. 54, comma 1, secondo periodo, del d.lgs. 36/2023, che agli affidamenti diretti non è applicabile quanto disposto in ordine all'esclusione automatica delle offerte anomale;
- che, in tema di imposta di bollo in materia di contratti pubblici, si rende applicabile quanto disposto all'allegato I.4 del d.lgs. 36/2023;
- il contratto collettivo applicato in relazione alle tutele a favore dei lavoratori impiegati nell'appalto risulta essere adeguato;
- ai sensi dell'articolo 11 comma 2 del d.lgs. 36/2023, che il contratto collettivo applicabile al personale dipendente impiegato nell'appalto risulta essere il seguente: commercio;

Tenuto conto che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Nuovo Codice dei Contratti;

Dato atto che il servizio oggetto del presente provvedimento non è presente nelle convenzioni attive di CONSIP né nelle convenzioni attive della Centrale di Committenza Regionale;

Rilevato che, ai sensi degli articoli 25 e 26 del D.Lgs. 36/2023, per tutti gli affidamenti, sopra e sotto soglia, a partire dal primo gennaio 2024 dovranno essere utilizzate le piattaforme di approvvigionamento certificate secondo le regole tecniche AGID e che, ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. prima richiamato, gli obblighi di pubblicazione previsti dall'art. 37 del D.Lgs. 33/2013 dovranno essere rispettati secondo quanto previsto dai vigenti provvedimenti adottati dall'ANAC;

Preso atto, altresì, che, a seguito di comunicato del Presidente dell'ANAC del 18 giugno 2025, viene prorogata la possibilità di utilizzare l'interfaccia web messa a disposizione dalla Piattaforma PCP dell'Autorità stessa per gli affidamenti diretti di importo inferiore a 5.000 euro;

Precisato che:

- in conformità a quanto disposto dall'art. 53, comma 1, del d.lgs. 36/2023, con riferimento all'affidamento in parola non vengono richieste le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106;
- con riferimento a quanto disposto dall'art. 53, comma 4, del d.lgs. 36/2023, si ritiene di non richiedere la garanzia definitiva per l'esecuzione delle prestazioni in parola, in considerazione del ridotto valore economico delle stesse e della remota possibilità che un inadempimento verificatosi in sede di esecuzione contrattuale possa arrecare significative ripercussioni alla stazione appaltante;

Verificato che, ai sensi di quanto disposto all'art. 55 del d.lgs. 36/2023, i termini dilatori previsti dall'articolo 18, commi 3 e 4, dello stesso decreto, non si applicano agli affidamenti dei contratti di importo inferiore alle soglie di rilevanza europea;

Ritenuto di affidare allo Studio Sigauo Srl con sede in Moncalieri - P.IVA 10459410014 le attività in parola per un importo di € 1.350,00 oltre IVA, per una spesa complessiva di € 1.647,00 IVA compresa, in quanto l'offerta risulta adeguata rispetto alle finalità perseguite dalla stazione appaltante e l'operatore economico risulta in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali;

Considerato che il principio di rotazione di cui all'art. 49 del d.lgs. 36/2023, ai sensi del comma 6 del medesimo, può esser derogato perché l'operatore economico ha fornito in precedenza un servizio di ottimo livello, utilizzando personale qualificato, rispettando i tempi stabiliti, rispettando puntualmente la disciplina del singolo rapporto contrattuale, offrendo un prezzo adeguato di mercato e ribassando rispetto alla richiesta media; infine, l'affidamento in parola si connota come acquisizione di modesto importo, non rilevante rispetto alle dinamiche concorrenziali del settore di riferimento;

Dato atto di aver verificato l'insussistenza del proprio obbligo di astensione e di non essere quindi in posizione di conflitto di interesse;

Ritenuto di assumere idoneo impegno di spesa;

Visto che:

- è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta sopra indicata a seguito dell'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della legge 28/01/2009, n. 2;
- sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.136/2010 ed s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari;
- è stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 21 del 20/06/2024 con il quale vengono attribuite al sottoscritto le funzioni di Responsabile dell'Area Amministrativa-Finanziaria;

Dato atto della regolarità tecnica e della correttezza dell'azione amministrativa ai sensi dell'articolo 147bis del D.lgs. 267/2000;

Ritenuto nulla ostare a quanto sopra esposto;

Visto il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto il Regolamento comunale di Contabilità;

## **DETERMINA**

1. di provvedere, per le motivazioni in premessa indicate che quivi si intendono integralmente riportate, all'affidamento diretto del servizio oggetto del presente atto allo Studio Sigaudò Srl con sede in Moncalieri - P.IVA 10459410014 ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i, a fronte dell'incarico per servizio Data Protection Officer - Responsabile della protezione dei dati - con decorrenza dalla data odierna e scadenza il 16 febbraio 2029, come indicato nell'offerta presentata in data 13/2/2026 e acclarata al protocollo al n. 458, per un importo complessivo triennale di €. 1.647,00 IVA compresa;
2. di impegnare la spesa complessiva di €. 1.647,00 IVA compresa, a fronte dello svolgimento del servizio oggetto del presente provvedimento per il periodo 17 febbraio 2026 – 16 febbraio 2029;
3. di imputare la spesa complessiva di €. 1.647,00 come segue:
  - €. 658,80, a fronte della quota parte primo anno di incarico per servizio DPO, alla missione 01 Programma 04 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 360/1087/1 avente ad oggetto: "Spese per prestazioni di servizi" del Bilancio pluriennale 2026/2028, competenza 2026;

- €. 494,10 a fronte del secondo anno di incarico per servizio DPO, alla missione 01 Programma 04 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 360/1087/1 avente ad oggetto: "Spese per prestazioni di servizi" del Bilancio pluriennale 2026/2028, competenza 2027;
  - €. 494,10, a fronte del terzo anno di incarico per servizio DPO, alla missione 01 Programma 04 Titolo 1 MacroAg. 103 cap. 360/1087/1 avente ad oggetto: "Spese per prestazioni di servizi" del Bilancio pluriennale 2026/2028, competenza 2028;
4. di dare atto che il presente provvedimento costituisce determinazione a contrattare prevista dall'art. 192 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i. nonché ai sensi dell'art. 17, comma 2, del D. Lgs. 36/2023, i cui elementi sono stati specificati nella narrativa del presente atto;
  5. di dare atto che:
    - è stata verificata la regolarità contributiva della Ditta indicata a seguito dell'acquisizione del DURC, ai sensi dell'art. 16 bis, c. 10 della legge 28/01/2009, n. 2;
    - sono stati verificati gli adempimenti e le modalità di cui all'art.3 della L.136/2010 ed s.m.i., in merito all'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari in fase di affidamento della manutenzione triennale del sito internet istituzionale;
    - ai fini del presente impegno di spesa, si è provveduto all'accertamento disposto dall'art. 9, comma 2, del D.L. 01.07.2009, n. 78, convertito con modifiche nella L. 3.8.2009, n. 102, nel rispetto di quanto previsto con deliberazione della Giunta comunale n. 58 del 30/12/2009;
    - è stato verificato il possesso dei requisiti previsti dall'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023
  6. di dare atto che il Legale Rappresentante della ditta ha reso le proprie dichiarazioni, conservate agli atti, in adempimento della previsione di cui all'art. 1, comma 9 della legge 190/2012 e del Piano triennale di prevenzione della corruzione del Comune di San Colombano Belmonte e per le finalità in essa previste;
  7. di aver verificato che l'adozione del presente atto non coinvolge interessi propri, ovvero di propri parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito;
  8. Di dare atto inoltre che la presente determinazione è stata preventivamente sottoposta al controllo di regolarità amministrativa ai sensi dell'art. 147-bis del T.U.E.L. e con la sottoscrizione si rilascia formalmente parere favorevole;
  9. Di assicurare la pubblicità del presente atto sul sito internet del Comune di San Colombano Belmonte, nel rispetto di quanto stabilito dal D.Lgs. del 14.03.2013, n.33;
  10. Di trasmettere il presente atto di impegno al Servizio Finanziario, per i successivi e conseguenti adempimenti, così come previsto dall' art. 75 del Regolamento comunale di Contabilità vigente;
  11. Di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso:
    - giurisdizionale al T.A.R. Piemonte ai sensi dell'articolo 2 lettera b) e articolo 21 della Legge 1034/1971 e s.m.i. entro il termine di 60 giorni dalla data di scadenza del termine di pubblicazione del presente atto;

- straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine di cui sopra ai sensi dell'articolo 8 del D.P.R. 1199/1971.

IL RESPONSABILE DELL'AREA  
F.to (GALLETTO Diego)

Anno	Imp / Sub	Intervento	Voce	Capitolo	Articolo	Importo €
2026	71	01041	360	1087	1	549,00
2027	71	01041	360	1087	1	549,00
2028	71	01041	360	1087	1	549,00

---

VISTO: Si attesta che il presente atto ha la relativa copertura finanziaria e che è stato assunto, ai sensi dell'art. 153, 5° comma, del D.Lgs. 267/2000, il relativo impegno.

Li, 17/02/2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO  
F.to: GALLETTO Diego

---

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

In copia conforme all'originale viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26/05/2026.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
F.to: FRANCESCHINA Dott. Daniele

---

Copia conforme all'originale, in carta libera ad uso amministrativo.

Li, 26/05/2026

IL SEGRETARIO COMUNALE  
FRANCESCHINA Dott. Daniele